
 Città di Moncalvo	COMUNE DI MONCALVO	 Unione Terre del Tartufo
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27/04/2022	

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore 18 e minuti 00

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di 1° convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ORECCHIA Christian	X	
2	MARZANO Barbara	X	
3	GIROLDO Andrea	X	
4	IPPOLITO Mirko	X	
5	MAFFEZZONI Guido Giambattista	X	
6	BONELLO Barbara	X	
7	BIANCO Pier Luigi	X	
8	VARVELLI Annamaria	X	
9	OTTONE Mattia	X	
10	MUSUMECI Diego	X	
11	ZONCA Mario	X	
12	SANDIANO Giovanni	X	
13	ZUCCOTTO Sara	X	
	T O T A L E	13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ORECCHIA Christian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su illustrazione del Sindaco.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- le disposizioni di legge relative alla tassa sui rifiuti (TARI) previste all'art. 1, c. 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013, restano valide a norma di quanto stabilito dal c. 738, art. 1, Legge n. 160/2019;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della TARI;
- l'art. 1, comma 650, della Legge 147/2013, a norma del quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, in base al quale il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio 2018-2021 definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, fornendo le indicazioni metodologiche per la predisposizione del PEF per il periodo quadriennale 2022-2025;
- i vari provvedimenti di ARERA attengono alla definizione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF, documento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe regolate dalla L. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999;

Richiamati:

- l'articolo 29 "PEF aggregato e aggregazioni nel PEF" dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 che prevede che l'Ente territorialmente competente, in presenza di più gestori operativi nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere ad ARERA
- l'art. 7 "Procedura di approvazione" della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette ad ARERA il compito di

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che il Metodo "MTR-2ARERA" determina il costo massimo ammissibile al recupero tariffario senza, tuttavia, incidere direttamente sulla determinazione delle tariffe che rimane regolata dalla Legge n.147/2003 e dal D.P.R. n.158/1999;

Atteso che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall'Autorità di regolazione come un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte rispettivamente dai seguenti soggetti:

- Cosmo S.p.A., di Casale Monferrato (AI);
- Comune di Moncalvo, per la sola attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Moncalvo è presente e operante il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, Ente di governo dell'ambito ottimale – Egato, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Dato atto che il Consorzio Casalese Rifiuti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13/04/2022, ha provveduto alla validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Moncalvo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, dal quale emerge che il costo relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022, da finanziare mediante tariffa, è pari a € 506.754,00 (al netto dei conguagli e comprensivo di IVA, e al netto del tributo provinciale per la tutela dell'ambiente nella misura del 5%);

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, confermato anche per il secondo periodo regolatorio, come da verifica inserita nel PEF anno 2022 validato dal Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, che indica quanto segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7%
- coefficiente di recupero di produttività: 0,31%
- coeff. per il miglioramento previsto della qualità: 0,00%
- coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale: 0,00%
- coeff. per decreto legislativo n. 116/20: 0,00%
- **parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: 1,39%**
- entrate tariffarie anno 2021: € 505.753,00
- **entrate tariffarie anno 2022: € 506.754,00 (misura crescita 0,20%, < al limite di 1,39%)**

Dato atto che il predetto Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, espone la ripartizione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, come segue:

- totale costi fissi: € 224.882,00
- totale costi variabili: € 281.872,00;

Considerato che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche deve avvenire, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per le utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013;

Atteso che:

- l'attribuzione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata definita in base al rapporto tra utenze domestiche e non domestiche con il totale delle utenze, confermando la correzione di incidenza già effettuata nei precedenti anni 2018, 2019, 2020 e 2021, che ha determinato la seguente percentuale: 73% a carico delle utenze domestiche e del 27% a carico delle utenze non domestiche;

- l'attribuzione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche è stata definita in base al metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07/10/1999, che ha determinato la seguente percentuale: 72% a carico delle utenze domestiche e del 28% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamato il documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 per il Comune di Moncalvo" in cui sono illustrati i risultati riguardanti i calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 147/2013, che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato e approvato nella nuova stesura con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 30/06/2021, ed in particolare l'art. 16, comma 2 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che:

- gli articoli 24, 25 e 26 del vigente Regolamento TARI normano le riduzioni tariffarie previste per legge o introdotte dal Comune;
- le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso e poste a carico degli utenti del servizio rifiuti;
- il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dai sopra citati articoli del Regolamento TARI, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio relativi all'anno 2022, così come risultanti dal PEF 2022-2025 redatto con il metodo MTR-2, validato dal CCR con deliberazione del CdA n. 17/2022;

Visti:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe della TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto "Tariffe TARI anno 2022" (Allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti riportati nel sopra citato "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe" (Allegato B), al fine di assicurare un gettito del tributo pari a € 506.754,00, come da PEF 2022-2025, annualità 2022, validato dall'Ente Territorialmente Competente, Consorzio Casalese Rifiuti;

Riscontrato che la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nel prospetto "tariffe TARI anno 2022", che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

Richiamati, inoltre;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Dato atto, infine, che:

- il pagamento del tributo TARI anno 2022 sarà effettuato in tre rate, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 31, comma 3, del vigente Regolamento TARI, aventi scadenza al 10 settembre 2022, 10 dicembre 2022 e 10 marzo 2023, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;
- la prima rata verrà determinata nella misura del 35% calcolata sulla base delle tariffe dell'anno precedente, come stabilito dall'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011;
- per le utenze giornaliere la tariffa sarà quella giornaliera prevista dal regolamento comunale, maggiorata del 40%, confermando la percentuale di maggiorazione applicata negli anni precedenti;

Visti:

- il comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il comma 15-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 del medesimo articolo 13, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- il Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto il Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico,

tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato nel nuovo testo modificato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30/06/2021;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Con voti favorevoli 9 astenuti 3 (Zuccotto, Musumeci, Sandiano) il consigliere Musumeci motiva come segue l'astensione dal voto: ci aspettavamo attenzione particolare verso attività che non potranno più fruire di esenzioni COVID e avranno maggior spesa IMU, contrari 1 (Zonca)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del Comune di Moncalvo, conforme al metodo tariffario MTR, validato dal Consorzio Casalese Rifiuti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13/04/2022, che espone un costo complessivo per l'anno 2022 di € 506.754,00, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di prendere atto del documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 per il Comune di Moncalvo" in cui sono illustrati i risultati riguardanti i calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe TARI, che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
- 4) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2022, indicate nel prospetto "Tariffe della TARI anno 2022", che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato C).
- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario.
- 6) Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5%.
- 7) Di dare atto che per le utenze giornaliere la tariffa sarà quella giornaliera, riferita alla rispettiva categoria, maggiorata del 40%.
- 8) Di dare atto che il versamento della TARI per l'anno 2022 è effettuato in tre rate con scadenza 10 settembre 2022, 10 dicembre 2022 e 10 marzo 2023, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata.

- 9) Di dare atto che la prima rata verrà determinata nella misura del 35% calcolata sulla base delle tariffe dell'anno precedente, come stabilito dall'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011.
- 10) Di dare atto che le tariffe della TARI 2022 decorrono dal 1° gennaio 2022.
- 11) Di provvedere all'invio telematico, tramite il Portale del federalismo fiscale, della presente deliberazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico approvate con Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto il Ministero dell'Interno.

	2022			2023			2024			2025		
	Moncalvo			Moncalvo			Moncalvo			Moncalvo		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	51.864	-	51.864	51.812	-	51.812	51.812	-	51.812	51.812	-	51.812
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	77.532	-	77.532	77.455	-	77.455	77.455	-	77.455	77.455	-	77.455
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	39.605	-	39.605	39.565	-	39.565	39.565	-	39.565	39.565	-	39.565
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	129.501	-	129.501	129.746	-	129.746	117.171	-	117.171	107.457	-	107.457
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{II,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	25.064	-	25.064	25.039	-	25.039	25.039	-	25.039	25.039	-	25.039
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	15.039	-	15.039	15.024	-	15.024	15.024	-	15.024	15.024	-	15.024
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{CC}	34.893	-	34.893	34.858	-	34.858	34.858	-	34.858	34.858	-	34.858
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{CC}	27.217	-	27.217	27.189	-	27.189	27.189	-	27.189	27.189	-	27.189
Componente a conguaglio relativa di costi variabili RCof _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	25.625	25.625	-	25.637	25.637	-	24.379	24.379	-	23.408	23.408
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	256.247	25.625	281.872	256.366	25.637	282.003	243.791	24.379	268.170	234.077	23.408	257.485
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	48.606	-	48.606	48.558	-	48.558	48.558	-	48.558	48.558	-	48.558
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	12.264	12.264	-	14.086	14.086	-	14.086	14.086	-	14.086	14.086
Costi generali di gestione CGG	61.393	-	61.393	61.332	-	61.332	61.332	-	61.332	61.332	-	61.332
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AI}	7.785	1.405	9.191	7.778	1.404	9.181	7.778	1.404	9.181	7.778	1.404	9.181
Costi comuni CC	69.178	13.669	82.847	69.109	15.490	84.599	69.109	15.490	84.599	69.109	15.490	84.599
Ammortamenti Amm	31.118	-	31.118	36.987	-	36.987	40.581	-	40.581	43.854	-	43.854
Accantonamenti Acc	9.105	10.666	19.771	9.096	12.679	21.775	9.096	12.679	21.775	9.096	12.679	21.775
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	9.105	-	9.105	9.096	-	9.096	9.096	-	9.096	9.096	-	9.096
- di cui per crediti	-	10.666	10.666	-	12.679	12.679	-	12.679	12.679	-	12.679	12.679
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	23.948	-	23.948	28.479	-	28.479	38.202	-	38.202	44.644	-	44.644
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	174	-	174	741	-	741	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	64.345	10.666	75.011	75.303	12.679	87.982	87.878	12.679	100.557	97.593	12.679	110.272
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{II,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa di costi fissi RC _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	18.417	18.417	-	19.810	19.810	-	21.067	21.067	-	22.039	22.039
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	182.130	42.753	224.882	192.970	47.978	240.949	205.545	49.236	254.781	215.260	50.207	265.467
ΣTa=ΣTva+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	486.014	68.377	554.392	496.551	73.615	570.166	509.126	73.615	582.741	518.841	73.615	592.456
ΣTa=ΣTva+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	438.377	68.377	506.754	449.336	73.615	522.951	449.336	73.615	522.951	449.337	73.615	522.952
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			58%			54%			54%			54%
q ₀₂ Ton			1.570,22			1.419,62			1.419,62			1.419,62
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			32,08			35,63			35,70			36,84
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,00			32,41			32,41			32,41
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,55			-0,55			-0,55			-0,55
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,45			0,45			0,45			0,45
Verifica del limite di crescita												
β ₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,39%			4,39%			4,39%			4,39%
(1+ρ)			1,0139			1,0439			1,0439			1,0439
ΣT ₀			506.754			522.951			522.951			522.952
ΣTV ₀₁			296.800			281.872			282.003			268.170
ΣTF ₀₁			208.953			224.882			240.949			254.781
ΣT ₀₁			505.753			506.754			522.951			522.951
ΣT ₀ /ΣT ₀₁			1,0020			1,0320			1,0000			1,0000
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			506.754			522.951			522.951			522.952
Tva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)			-			-			-			-
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)			-			-			-			-
ΣTva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	256.247	25.625	281.872	256.366	25.637	282.003	243.791	24.379	268.170	234.077	23.408	257.485
ΣTfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	182.130	42.753	224.882	192.970	47.978	240.949	205.545	49.236	254.781	215.260	50.207	265.467
ΣTa=ΣTva+ΣTfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	438.377	68.377	506.754	449.336	73.615	522.951	449.336	73.615	522.951	449.337	73.615	522.952
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			947			874			874			874
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			756			746			746			746
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			280.925			281.129			267.296			256.611
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			224.127			240.202			254.035			264.721
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			505.051			521.331			521.331			521.332
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



COMUNE DI MONCALVO

ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 PER IL COMUNE DI MONCALVO

La presente relazione illustra i risultati riguardanti i calcoli per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

La simulazione è stata condotta sulla base della valorizzazione della banca dati al 31 marzo 2022.

Premessa

L'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020 la IUC è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

L'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi per il periodo 2018-2021, testo integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 e con la deliberazione 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020. Il metodo MTR ha come obiettivo quello di determinare il totale delle entrate di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, partendo dall'identificazione dei cosiddetti costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario. Questi ultimi, in discontinuità con il passato allorché la loro determinazione avveniva considerando i dati pre-consuntivi dell'anno precedente o, più spesso, quelli previsionali dell'anno di riferimento, vengono calcolati sulla base di dati certi, storici, verificabili e desunti da fonti contabili obbligatorie. La sopra indicata deliberazione 443/2019 costituisce la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di metodo tariffario, che riguarda, ad oggi, la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del PEF), ma non ancora la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza. Infatti, nei provvedimenti dell'Autorità, per quanto attiene l'articolazione tariffaria all'utente finale, non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e le prescrizioni della legge 147/2013.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ARERA ha introdotto nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio e nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, e fornendo le indicazioni metodologiche per l'elaborazione del PEF 2022-2025. Il Metodo "MTR-2 ARERA" determina il costo massimo ammissibile al recupero tariffario senza, tuttavia, incidere direttamente sulla determinazione delle tariffe che rimane regolata dalla Legge n.147/2003 e dal D.P.R. n.158/1999;

Il metodo tariffario rifiuti (MTR), che prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio, regola, in particolare, le seguenti fasi:

spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Nel casalese queste attività sono svolte dai seguenti soggetti:

- Cosmo S.p.A., di Casale Monferrato,
- Comune di Moncalvo, esclusivamente per quanto attiene l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Ciascuno di essi, in quanto gestore del servizio integrato dei rifiuti su cui ricadono gli obblighi regolatori, ha la responsabilità di predisporre il piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, per la propria attività svolta. L'Ente territorialmente competente (ETC) acquisisce da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza, lo ricompone, assume le pertinenti determinazioni, lo valida e lo trasmette ad ARERA per l'approvazione definitiva.

Nel territorio in cui opera il Comune di Moncalvo è presente e operante il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, che svolge le funzioni di ETC previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13/04/2022 il Consorzio Casalese Rifiuti ha validato il PEF 2022-2025 del Comune di Moncalvo, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, dal quale emerge che il costo relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022, da finanziare mediante tariffa, è pari a € 506.754,00.

Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare le tariffe del tributo Tari per l'anno 2022 entro il termine del 30 aprile 2022, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

Costi e ripartizione degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche

Il costo relativo alla gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022, come si evince dal PEF 2022-2025 riferito al Comune di Moncalvo validato con deliberazione del CdA n. 17/2022 del Consorzio Casalese Rifiuti (ETC), è pari ad € 506.754,00 IVA inclusa, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

- costi fissi: € 224.882,00
- costi variabili: € 281.87,00.

Come da determinazione ARERA 2/2020/DRIF, il costo è indicato al netto delle entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie e delle ulteriori partite assimilabili alle precedenti, approvate dall'Ente territorialmente competente, voci che ammontano complessivamente a € 1.702,72;

La delibera tariffaria e il presente allegato tecnico sono finalizzati a ripartire i costi del PEF tra le utenze domestiche e non domestiche in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e devono intendersi comprensive sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, rappresentando una categoria residuale in cui rientrano le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere e le comunità (residenze collettive e simili). All'interno di questa ripartizione di base delle utenze sussistono ulteriori sottoarticolazioni in quanto le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie, in relazione al numero degli occupanti, e le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, in ventuno categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e due sottocategorie appositamente previste dal Comune.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per le utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.

La **ripartizione della parte fissa** fra utenze domestiche e utenze non domestiche, è stata calcolata in base al rapporto tra utenze domestiche e non domestiche con il totale delle utenze, confermando la correzione di incidenza già effettuata nei precedenti anni 2018, 2019, 2020 e 2021, che ha determinato la seguente percentuale:

Ripartizione UtENZE	N. utenze	Incidenza calcolata	Incidenza corretta
Utenze complessive	2.280		

UtENZE DOMESTICHE	1.782	78,16%	73%
UtENZE non DOMESTICHE	498	21,84%	27%

Per l'attribuzione alle due macro-categorie (domestiche e non domestiche) della parte variabile si è adottato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07/10/1999, che suggerisce un metodo attraverso il quale:

- si stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b dell'allegato 1 al DPR 158/99 (coeff. Kd);
- si determina la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche sottraendo dal totale di produzione di rifiuti, la quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, calcolata come sopra indicato.

Il tutto è meglio dettagliato nelle tabelle che seguono.

Stima produzione rifiuti utenze non domestiche sulla base dei Kd utilizzati:

cat.	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	kg. teorici
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20	1.455,00	6.111,00
2	Campeggi, distributori carburanti	5,70	1.072,00	6.110,40
3	Stabilimenti balneari	3,11	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3.901,00	9.752,50
5	Alberghi con ristorante	8,90	810	7.209,00
6	Alberghi senza ristorante	7,10	2.169,00	15.399,90
7	Case di cura e riposo	7,82	2.750,00	21.505,00
8	Uffici e agenzie	8,21	3.882,00	31.871,22
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,78	2.772,00	13.250,16
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,25	3.494,00	25.331,50
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,10	373	3.394,30
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,30	1.910,50	12.036,15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,70	1.263,35	9.727,80
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,80	1.763,00	8.462,40
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	1.569,50	62.262,07
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	1.106,00	32.980,92
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,60	697	10.176,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,80	2.684,00	37.039,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	145	7.209,40
21	Discoteche, night club	8,56	0	0
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	2,80	22.358,00	62.602,40
26	Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	10,93	382	4.175,26

Incidenza dei rifiuti non domestici sul totale dei rifiuti:

produzione totale rifiuti kg (dato consuntivo anno 2020)	1.570.220,00
produzione presunta rifiuti utenze non domestiche kg	386.606,78
incidenza %	24,62%

Come previsto dalle linee guida della norma, è possibile apportare dei correttivi alla percentuale ottenuta al fine di agevolare le utenze domestiche, sempre nel rispetto della legge e nell'ottica di un equo rapporto di suddivisione dei costi. Sulla base dei dati disponibili relativi alla raccolta dei rifiuti e alla tipologia dei rifiuti conferiti al gestore, si ritiene che la percentuale di incidenza dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche possa essere del 28%. La **ripartizione della parte variabile** sarà pertanto la seguente:

	incidenza
A carico utenze non domestiche	28%

A carico utenze domestiche	72%
----------------------------	-----

Ripartizione dei costi fra le utenze:

Totale costi fissi	€ 224.882,00		
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	€ 164.163,86	incidenza	73,00%
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	€ 60.718,14	incidenza	27,00%

Totale costi variabili	€ 281.872,00		
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	€ 202.947,84	incidenza	72,00%
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	€ 78.924,16	incidenza	28,00%

Determinazione dei coefficienti e delle tariffe

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono determinate in conformità al piano economico finanziario (PEF) in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

La tariffa a base del calcolo è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti relativamente agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal cosiddetto "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999.

Il metodo c.d. "normalizzato" produce un calcolo della tariffa di natura binomia, in quanto sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è necessario quantificare una componente fissa, a copertura dei costi fissi (quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e una componente variabile, a copertura dei costi variabili (quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione).

Per le utenze domestiche il tributo viene rapportato alla superficie calpestabile e al numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, la quota fissa di ciascuna utenza è calcolata moltiplicando la superficie dell'abitazione sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa. La quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza, ma va sommato come tale alla parte fissa. Per le pertinenze delle abitazioni si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

L'articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal regolamento comunale TARI. Per queste utenze si deve far riferimento alla superficie dei locali e delle aree scoperte operative ed ai coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, variabili tra un minimo ed un massimo e stabiliti a livello nazionale dal D.P.R. 158/1999 a seconda della tipologia di attività svolta.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni nord, centro e sud. Mentre il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi. Analogamente, per le utenze non domestiche la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un minimo ed un massimo.

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura totale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022 è stato operato sulla base delle disposizioni

di cui all'allegato 1, punto 4, del D.P.R. 158/1999. Si evidenzia che tutti i coefficienti utilizzati rientrano all'interno dei limiti individuati dal D.P.R. 158/1999.

I coefficienti K_b sono stati modulati con l'obiettivo di evitare squilibri particolarmente onerosi per le famiglie più numerose (con numero 5 e 6 componenti), analogamente agli anni precedenti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 158/1999. I coefficienti K_c e K_d individuati risultano essere adeguati alla realtà del Comune e rispettano i parametri di rapporto tra le varie attività, in modo da garantire un'equa ripartizione dei costi tra le categorie.

L'allegato 1, punto 4, al D.P.R. 158/1999 disciplina l'articolazione della tariffa come segue:

1) Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

La **parte fissa** della tariffa di riferimento di un'utenza domestica (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari ad S) viene calcolata con la seguente formula:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Q_{uf} * S * K_a(n)}$$

dove:

TFd(n, S) : Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

n : Numero di componenti del nucleo familiare.

S : Superficie dell'abitazione (m²).

Q_{uf} : Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a).

La **quota unitaria fissa** si ottiene mediante la seguente formula:

$$\mathbf{Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_a S_{tot}(n) * K_a(n)}$$

dove:

C_{tuf}: Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$\sum_a S_{tot}(n)$: Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare

K_a(n) : Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un'utenza domestica (con il nucleo familiare composto da (n) componenti ed una superficie occupata pari a S), si applica la seguente formula:

$$\mathbf{TVd = Q_{uv} * K_b(n) * C_u}$$

dove:

TVd : Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Q_{uv} : Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b).

La **quota unitaria variabile** si ottiene mediante la seguente formula:

$$\mathbf{Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) * K_b(n)}$$

dove:

Q_{tot}/Σ_n : Quantità totale di rifiuti

N(n) : Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

K_b(n) : Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

C_u : Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Nella tabella seguente viene esposta la distribuzione delle utenze con riferimento alle fasce di occupanti:

Utenze domestiche - nuclei	N. utenze
Fascia A: 1 occupante	788
Fascia B: 2 occupanti	547
Fascia C: 3 occupanti	247
Fascia D: 4 occupanti	147
Fascia E: 5 occupanti	33
Fascia F: 6 o più occupanti	20
Totali	1.782

Per i residenti i dati sono stati forniti dall'ufficio anagrafe. Per i non residenti i dati sono stati acquisiti dalle dichiarazioni presentate relative alla composizione del nucleo. In caso di mancata dichiarazione da parte dei non residenti, viene assegnato il numero dei componenti mutuato dalla media dei componenti nucleo delle famiglie residenti, che per l'anno 2022 è confermato in n. 2 unità, derivante dal seguente calcolo: 2.776 (n. residenti al 31/12/2021) diviso 1.306 (n. nuclei familiari al 31/12/2021), fatta salva la possibilità di inserire dati diversi sulla base di accertamenti specifici, come previsto dal c. 3, art. 14 del Regolamento Tari.

I dati indicati nella tabella soprastante sono impiegati per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche, che viene rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'unità immobiliare.

Per il calcolo della tariffa, il coefficiente Ka (legato alla quota fissa) utilizzato è quello risultante dalla tabella allegata al DPR 158/99, mentre per l'applicazione del coefficiente Kb (legato alla quota variabile), si sono modulati i valori minimi e massimi proposti al fine di non gravare troppo sui nuclei familiari con più componenti.

Nella tabella sottostante si riportano in coefficienti Ka e Kb applicati:

Tabella Utenze Domestiche				
Elenco delle tipologie dei nuclei familiari e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) per Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Numero componenti nuclei familiari	Coeff. Ka	Coeff. Kb		
		Min.	Max	Applicato
1	0,84	0,60	1,00	1,00
2	0,98	1,40	1,80	1,80
3	1,08	1,80	2,30	2,00
4	1,16	2,20	3,00	2,60
5	1,24	2,90	3,60	3,20
6 e magg	1,30	3,40	4,10	3,40

2) Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Per ottenere la **parte fissa** della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap), la formula da applicare è la seguente:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap): Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva **ap** e una superficie pari a **Sap**.

Sap : Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf : Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

La **quota unitaria fissa** si ottiene mediante la seguente formula:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

Ctapf : Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva **ap**.

Kc (ap) : Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica (con attività produttiva **Ap** e una superficie occupata pari a **Sap**), la formula da applicare è la seguente:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, Sap): Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva **ap** e una superficie pari a **Sap**.

Cu : Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap : Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) : Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Sono state confermate le classificazioni delle utenze non domestiche, come indicato nell'allegato 1) al DPR 158/99, già impiegate in regime Tares nell'anno 2013 e nella Tari. Pertanto, oltre alle 21 categorie previste dal DPR 158/99, si sono mantenute due sottocategorie appositamente istituite nel 2013 per meglio inserire alcune tipologie di attività altrimenti non incluse nell'elenco, che risultano essere:

- 22: Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- 26: Agriturismo formula ristorazione.

La superficie delle utenze non domestiche è stata inserita nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del Regolamento comunale per la disciplina della Tari.

Nella tabella seguente viene esposta la distribuzione delle varie utenze presenti all'interno delle categorie, precisando che sono state confermate le classificazioni delle utenze non domestiche già impiegate negli anni precedenti in regime Tari.

Categorie		N. utenze
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13
2	Campeggi, distributori carburanti	8
3	Stabilimenti balneari	0
4	Esposizioni, autosaloni	38

5	Alberghi con ristorante	1
6	Alberghi senza ristorante	10
7	Case di cura e riposo	2
8	Uffici e agenzie	49
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	26
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	41
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	32
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	22
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	14
17	Bar, caffè, pasticceria	15
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	7
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4
21	Discoteche, night club	0
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	182
26	Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	3
Totali		498

Nel prospetto che segue si riportano in coefficienti Kc e Kd applicati:

UtENZE Non Domestiche							
Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) per i Comuni con popolazione < 5.000 abitanti							
Categorie		Coeff. Kc			Coeff. Kd		
		Min.	Max	Applicato	Min.	Max	Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	2,60	4,20	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	5,51	6,55	5,70
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	3,11	5,20	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	2,50	3,55	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	8,79	10,93	8,90
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	6,55	7,49	7,10
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	7,82	8,19	7,82
8	Uffici e agenzie	1,00	1,13	1,00	8,21	9,30	8,21
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,58	4,50	4,78	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	7,11	9,12	7,25
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	8,80	12,45	9,10
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	5,90	8,50	6,30
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	7,55	9,48	7,70
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	4,50	8,92	4,80
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	39,67	60,88	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	29,82	51,47	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	14,43	19,55	14,60
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	12,59	21,41	13,80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	49,72	85,60	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	8,56	13,45	8,56
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	2,80
26	Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	10,93

Riduzioni

A norma degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato nel nuovo testo con DCC n. 18 in data 30/06/2021, sono previste riduzioni tariffarie, cosiddette "tipiche" definite tali poiché individuate dalla legge, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Tali riduzioni sono finanziate all'interno del PEF stesso, ovvero dalla generalità dei contribuenti, sulla base delle quantità imponibili registrate alla data di valorizzazione della banca dati per un importo complessivo di € 40.866,73 suddiviso in € 38.341,51 a favore delle utenze domestiche ed € 2.525,22 a favore delle utenze non domestiche.

Di seguito il dettaglio delle riduzioni previste:

Tipologia	riduzione	importo €
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (seconde case)	24%	17.404,20
Unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come bed and breakfast, affittacamere e per le unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate e utilizzate per locazioni brevi a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri	30%	2.241,29
Fabbricati rurali ad uso abitativo	30%	2.775,12
Avvio al compostaggio domestico	24% (su QV)	13.451,08
Utenze ubicate in zone non servite	60%	2.896,69
Utenze non domestiche ad uso stagionale	30%	2.098,35

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento TARI, è applicata una percentuale di riduzione specifica per le utenze non domestiche che hanno presentato idonea documentazione attestante l'avvio al riciclo di rifiuti urbani o simili. Tale percentuale è modulata sulla QV della TARI dell'anno precedente e compensata nell'anno in corso.

Utenze giornaliere

Per le utenze giornaliere la tariffa sarà quella giornaliera prevista dal regolamento comunale, maggiorata del 40%, confermando la percentuale di maggiorazione applicata negli anni precedenti.

Addizionale Provinciale (T.E.F.A.)

Viene confermata al 5% la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, da applicare alla tassa dovuta dagli utenti.

Tariffe TARI anno 2022

Nel prospetto che segue si riportano le tariffe Tari anno 2022 che saranno applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Il gettito fiscale della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe determinate come sopra illustrato, garantisce la copertura integrale dei costi del servizio pari ad € 506.754,00.

Prospetto tariffe TARI anno 2022

Tariffa Utenze Domestiche							
Numero componenti nuclei familiari	QUOTA FISSA			QUOTA VARIABILE			
	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Quota unitaria fissa (Quf)	Tariffa finale quota fissa €	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	Quota unitaria variabile (Quv)	Costo unitario €/Kg	Tariffa finale quota variabile €
1	0,84	0,69359	0,58262	1,00	502,58518	0,17146	86,17325
2	0,98	0,69359	0,67972	1,80	502,58518	0,17146	155,11186
3	1,08	0,69359	0,74908	2,00	502,58518	0,17146	172,34651
4	1,16	0,69359	0,80456	2,60	502,58518	0,17146	224,05046
5	1,24	0,69359	0,86005	3,20	502,58518	0,17146	275,75442
6 e magg	1,30	0,69359	0,90167	3,40	502,58518	0,17146	292,98907

Tariffa Utenze non Domestiche							
Categorie	QUOTA FISSA			QUOTA VARIABILE			
	Coefficiente attribuzione parte fissa Kc	Quota unitaria €/mq	Tariffa finale quota fissa €	Coefficiente attribuzione parte variabile Kd	Costo unitario €/kg	Tariffa finale quota variabile €	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	1,32878	0,67768	4,20	0,21925	0,92085	
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,32878	0,89028	5,70	0,21925	1,24973	
3 Stabilimenti balneari	0,38	1,32878	0,50494	3,11	0,21925	0,68187	
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	1,32878	0,39863	2,50	0,21925	0,54813	
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,32878	1,42179	8,90	0,21925	1,95133	
6 Alberghi senza ristorante	0,80	1,32878	1,06302	7,10	0,21925	1,55668	
7 Case di cura e riposo	0,95	1,32878	1,26234	7,82	0,21925	1,71454	
8 Uffici e agenzie	1,00	1,32878	1,32878	8,21	0,21925	1,80004	
9 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	1,32878	0,77069	4,78	0,21925	1,04802	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,32878	1,15604	7,25	0,21925	1,58956	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,32878	1,42179	9,10	0,21925	1,99518	
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,32878	0,95672	6,30	0,21925	1,38128	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,32878	1,22248	7,70	0,21925	1,68823	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,32878	0,73083	4,80	0,21925	1,0524	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,32878	6,4313	39,67	0,21925	8,69765	
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,32878	4,83676	29,82	0,21925	6,53804	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,32878	2,33865	14,60	0,21925	3,20105	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,32878	2,04632	13,80	0,21925	3,02565	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,32878	8,05241	49,72	0,21925	10,90111	
21 Discoteche, night club	1,04	1,32878	1,38193	8,56	0,21925	1,87678	
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (sub categoria 4)	0,35	1,32878	0,46507	2,80	0,21925	0,6139	
26 Agriturismo con ristorazione (sub categoria 5)	1,33	1,32878	1,76728	10,93	0,21925	2,3964	



COMUNE DI MONCALVO
PROVINCIA DI ASTI

a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Tributi

verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

Moncalvo lì 21/04/2022

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to in originale Antonella Selva

b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Visto il Regolamento sui Controlli Interni

esprime, in ordine alla regolarità contabile

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE CONTRARIO
 L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Moncalvo lì 21/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to in originale Michele Frison

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to in originale Dr. Christian Orecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 06/05/2022 al 21/05/2022.

Moncalvo, 06/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva in data _____

- per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000

Moncalvo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale

Moncalvo, 06/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello